

ESCLUSIVO/ItaliaOggi anticipa i contenuti della nuova circolare sulle sanzioni disciplinari

Ritorna la sospensione cautelare

La scelta dell'Istruzione, nonostante l'abrogazione di Brunetta

DI CARLO FORTE

La sospensione cautelare dal servizio, abrogata dal decreto Brunetta, può continuare regolarmente ad essere applicata. Secondo l'amministrazione scolastica, l'abrogazione dell'art.506 del testo unico, che la prevedeva espressamente «potrebbe essere frutto di una scelta consapevole ovvero conseguenza di una svista provocata dalla complessità della riforma». E quindi «occorre continuare a fare riferimento alla disciplina previgente». Lo prevede l'ultima bozza della circolare sulle sanzioni disciplinari al vaglio dei tecnici di viale Trastevere e che *ItaliaOggi* ha avuto modo di leggere. Il testo illustra puntualmente tutte le novità introdotte dal decreto legislativo 150/2009 e si spinge fino a riempirne i vuoti. Ed è il caso della sospensione cautelare. Si tratta di uno strumento che era previsto dall'articolo 506 del decreto legislativo 297/94. E aveva la funzione di sopperire alla lunghezza dei procedimenti disciplinari quando bisognava intervenire con urgenza. Non si trattava di una vera e propria sanzione disciplinare, sebbene gli effetti fossero in tutto simili, e veniva applicata solo in casi gravi ed urgenti. Il decreto 150, però, ha abrogato espressa-

mente l'art.506, che è la disposizione che la regolava. E quindi, stando a quello che prevede la nuova disciplina, non potrebbe più essere applicato. Il ministero, però, la pensa diversamente ed è sul punto di emanare una circolare dove si dice che, nonostante l'abrogazione espressa della disposizione che la prevede, la sospensione cautelare si può ancora applicare. Anche perché, se così non fosse «il nuovo sistema disciplinare disvelerebbe, con riferimento a tali ipotesi», si legge nella bozza di provvedimento, «una grave contraddizione rispetto non solo alle finalità generali perseguite dalla riforma, ma anche, e soprattutto, alla necessità di preservare i valori fondamentali che la funzione educativa deve realizzare». La sospensione consentirà ai presidi di allontanare il docente dal servizio per garantire la serenità dell'attività didattica e del rapporto con le famiglie senza attendere l'esito del procedimento disciplinare. Resta da vedere, però, che cosa ne penseranno i giudici, qualora la questione dovesse essere discussa in sede giudiziale. La decontrattualizzazione della materia, limitatamente al personale docente, espone infatti i dirigenti scolastici al rischio di responsabilità penali, qualora

doessero infliggere sanzioni non giuridicamente fondate o provvedimenti comunque afflittivi. La sesta sezione della Corte di cassazione, infatti, con la sentenza 5026 del 5 febbraio 2009 ha stabilito che il reato di abuso d'ufficio non sussiste quando la violazione è contrattuale, ma sussiste quando ad essere violata è la legge o un regolamento. Come, per esempio, il decreto 150/2009.

Oltre tutto, il rischio che il contenzioso disciplinare possa approdare in sede penale è molto più alto che in passato. La stessa amministrazione scolastica, nella bozza di circolare, avverte infatti che le sanzioni disciplinari non possono più essere impugnate per via amministrativa oppure con i rimedi contrattuali. E quindi, chi si becca una sanzione non può fare altro che andare dal giudice. Siccome per esperire l'azione giudiziale bisogna andare dall'avvocato, è probabile che, se ve ne saranno i presupposti, insieme al ricorso al giudice ordinario, gli interessati presenteranno anche una denuncia alla procura della repubblica. E ai rischi per i presidi si aggiungono altri rischi per impiegati, funzionari e dirigenti coinvolti nel procedimento. Perché in caso di condanna del dirigente scolastico, infatti, scatterebbe nei loro confronti la responsabilità penale per omessa denuncia.

—©Riproduzione riservata—

Supplemento a cura
di ALESSANDRA RICCIARDI
aricciardi@class.it



Renato Brunetta

